

Introduzione

di Pier Antonio Varesi*

Come ogni anno l'ISFOL ha predisposto per conto del Ministero del Lavoro il *Rapporto di monitoraggio sull'apprendistato*, le cui principali evidenze sono state presentate alla stampa lo scorso mese di luglio, con la partecipazione del Sottosegretario On. Luigi Bobba. È stata quella l'occasione per annunciare, da parte dello stesso Sottosegretario, una rilevante iniziativa di sperimentazione volta a rafforzare l'apprendistato, con particolare riferimento al segmento di "primo tipo". Di qui la scelta di dedicare la sezione "Laboratorio" dell'*Osservatorio* a questa tematica, che proprio in queste settimane vive una nuova fase di cambiamento e rilancio.

La disciplina dell'apprendistato è stata oggetto, negli ultimi 20 anni, di incessanti modifiche, alla ricerca di un quadro normativo idoneo a sostenere le vecchie e le nuove missioni assegnate all'istituto, valorizzandone le finalità formative, dopo un lunghissimo periodo durato ben 25 anni, dal 1972 al 1997, in cui l'apprendistato è stato prevalentemente una forma di sostegno all'inserimento lavorativo dei giovani con mero addestramento sul lavoro. Quest'opera di rivitalizzazione si è rivelata assai difficile poiché il Paese ha mostrato notevoli resistenze ad accettare l'idea – del tutto assimilata in Francia, Germania, Austria, Olanda e Danimarca – che l'apprendistato debba essere parte del sistema educativo e sia chiamato a perseguire anche importanti finalità formative mediante percorsi, dentro o fuori l'azienda, documentati e certificabili nei risultati. La lunghissima "pausa formativa", corrispondente al periodo in cui il legislatore ha fatto prevalere le finalità occupazionali mediante incentivi economici e normativi rispetto alle finalità formative, si è conclusa solo nel 1997 (legge 24.6.1997 n. 196). Pur limitandoci a ricordare le principali tappe di riassetto strutturale della disciplina, il percorso di riforma è proseguito mediante il d.lgs. 10.9.2003 n. 276 e il d.lgs. 14.9.2011 n. 167 "Testo Unico dell'apprendistato". Negli anni più recenti hanno

* Presidente ISFOL.

fatto seguito molti interventi legislativi accomunati dall'obiettivo di contrastare la disoccupazione giovanile (legge 28.6.2012 n. 92; decreto legge 28.6.2013 n. 76, convertito in legge 9.8.2013 n. 99; decreto legge 20.3.2014 n. 34, convertito in legge 16.5.2014 n. 78).

Tra mille difficoltà, culturali, politiche, finanziarie ed organizzative, il Paese ha cercato, dunque, in questi anni, di dotarsi di una normativa di stampo europeo, capace di dare vigore e centralità all'apprendistato. Con enfasi forse eccessiva, l'art. 1 della citata legge n. 92/2012 ambiziosamente dichiarava di voler valorizzare l'istituto "come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro".

Di questo ventennio ci restano alcune realtà territoriali che hanno saputo costruire buone offerte formative, offerte che, in alcuni casi, addirittura possono essere definite di eccellenza, ma occorre riconoscere che, nel complesso, prevalgono le delusioni derivanti dalla debolezza del quadro nazionale ed in particolare dalla tendenza al calo delle assunzioni, dal numero insufficiente di giovani in formazione, dalla qualità dei percorsi formativi, dalla mancanza di adeguate forme di certificazione finale delle competenze e dalla sostanziale non attivazione dell'apprendistato del primo e del terzo tipo¹.

Il legislatore ritorna ora sul tema con due importanti provvedimenti:

- il d.lgs. 15.6.2015 n. 81, nell'ambito della nuova disciplina organica dei contratti di lavoro, riscrive, agli artt. 41-47, la disciplina dell'apprendistato, invero con innovazioni rilevanti soprattutto per il contratto di apprendistato del primo tipo: quello per la qualifica, il diploma professionale, il diploma di secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore e del terzo tipo: apprendistato alta formazione e di ricerca;
- il d.lgs. 14.9.2015 n. 150, all'art. 32, incentiva il ricorso al contratto di apprendistato di primo tipo e del terzo tipo, mediante un consistente pacchetto di benefici economici, ed avvia una sperimentazione, da svolgersi negli anni 2015-2016, finalizzata a sostenere la diffusione dell'apprendistato del primo tipo e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

L'apprendistato permane, dunque, "uno e trino" ma al suo interno emerge con sempre maggiore evidenza la differenza tra due distinti filoni: l'apprendistato professionalizzante, erede della tradizione di quasi un secolo dell'apprendistato italiano, che si caratterizza per essere rivolto prevalentemente a giovani lavoratori che svolgono anche attività formative; gli apprendistati del primo e del terzo tipo, che danno corpo, invece, alla "via italiana al modello duale" inteso come opportunità offerta a chi studia di ottenere, in alternanza tra studio e lavoro, titoli di studio del nostro sistema educativo.

Tutto ciò, ovviamente, rende non facile ma ancor più stimolante la sfida per il rilancio dell'apprendistato. In particolare nel secondo filone, quello "duale", è indispensabile una forte intesa fra istituzione formative ed imprese. Sotto questo profilo

¹ Si vedano gli annuali Rapporti sull'apprendistato ISFOL, da ultimo il *XV Rapporto sull'apprendistato in Italia*, presentato a luglio 2015 (ISFOL, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, *L'apprendistato tra risultati raggiunti e prospettive di innovazione. XV rapporto sull'apprendistato in Italia*, a cura di S. D'Agostino, Roma, Isfol, 2015 (I Libri del Fondo sociale europeo).

occorre però avere la consapevolezza che la ridotta dimensione media delle imprese italiane – circa il 90% sono al disotto delle dieci unità – aumenta le difficoltà di queste, rispetto ad esempio a quelle tedesche, nel gestire gli aspetti formativi e burocratici connessi ad un autentico apprendistato con finalità formative. È dunque necessario aiutare le imprese, specie quelle di minori dimensioni, ad un modello di apprendistato che, obiettivamente, è nuovo per il nostro Paese e quindi presenta elementi di difficoltà ed incertezza.

La sperimentazione di cui si è detto ci offre l'opportunità di verificare l'impatto che può avere l'apprendistato del primo tipo sul nostro sistema educativo, in quanto amplia l'offerta della IEF, e sul nostro mercato del lavoro. Essa andrà quindi monitorata e valutata con attenzione.

Poiché si tratta di una rivoluzione culturale, forse andrebbe accompagnata nel prossimo futuro anche da un atto simbolico: il cambio della denominazione dell'istituto. Il primo ed il terzo tipo potrebbero essere meglio compresi dall'opinione pubblica nella loro capacità innovativa se venisse loro attribuita una nuova denominazione che superi, "vada oltre", il termine apprendistato.

